

Prot. n. 601/1.10

Udine, 13 gennaio 2006.

**oggetto** → Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”. Nota esplicativa.

Nel **Bollettino Ufficiale della Regione, n. 2 dell’11 gennaio 2006**, è stata pubblicata la **legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1**, avente ad oggetto “**Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia**”. Si tratta del primo provvedimento legislativo regionale organico di riordino del sistema delle autonomie locali il quale interviene a distanza di dodici anni dall’entrata in vigore della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che ha attribuito alla Regione Friuli Venezia Giulia una potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali.

È un risultato importante che recepisce la forte richiesta delle istituzioni locali e dell’intero sistema regionale, per rilanciare, dopo la presentazione al Parlamento della proposta di nuovo Statuto di autonomia, la specialità del Friuli Venezia Giulia, in un momento delicato e insieme cruciale per il futuro delle nostre comunità.

La legge regionale 1/2006, che **entrerà in vigore il 26 gennaio 2006**, delinea i punti nevralgici nel nuovo sistema Regione – autonomie locali, intervenendo non solo a fissare i principi fondamentali, ma soprattutto a valorizzare l’autonomia normativa degli enti locali, l’esercizio coordinato delle funzioni in forma associata, il Consiglio delle autonomie locali e l’autonomia finanziaria. Sono questi i principali pilastri di riforma immediatamente operativi che comporteranno già da subito una stagione di attuazione concreta e decisiva.

Questa Direzione centrale intende evidenziare, con la presente nota, gli aspetti più rilevanti ed innovativi che la legge regionale apporta al sistema delle autonomie locali, con riferimento, in particolare, a quelle disposizioni che, in quanto dotate di immediato carattere precettivo, si sostituiscono a precedenti norme, statali o regionali.

Atteso che la legge regionale 1/2006 non interviene a disciplinare completamente ed esaustivamente la materia dell’ordinamento degli enti locali, corre l’obbligo di segnalare, come primo parametro interpretativo, che, anche a seguito della sua entrata in vigore, nella nostra regione continuerà a trovare applicazione, in gran parte, la normativa statale (e, in particolare, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Come più volte ricordato in precedenti occasioni<sup>1</sup>, infatti, nel territorio regionale si applica la legge dello Stato, nella materia istituzionale concernente gli enti locali, tutte le volte in cui la Regione non abbia disciplinato appositamente la materia con proprie norme, come prescritto, tra l’altro, dall’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9.

<sup>1</sup> Cfr. da ultimo la nota della Direzione regionale per le autonomie locali n. 11701/1.10 del 2 novembre 2000, avente per oggetto “*Applicabilità nella Regione Friuli-Venezia Giulia del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo al «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali».*”

Di conseguenza, con l'entrata in vigore della legge regionale 1/2006, nella regione Friuli Venezia Giulia non troveranno più applicazione quelle norme statali relative ad istituti ora disciplinati dalla legge regionale.

\*\*\*

La legge regionale 1/2006 si suddivide in cinque titoli, relativi rispettivamente ai principi fondamentali, al sistema istituzionale dei poteri pubblici, alla sussidiarietà e concertazione, all'autonomia finanziaria degli enti locali e, infine, alle norme transitorie e finali.

## PRINCIPI FONDAMENTALI

Il **Capo I (Principi fondamentali)** del Titolo I (Elementi costitutivi) recepisce i principi della riforma dettata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in armonia con quanto sancito dall'attuale Statuto regionale di autonomia speciale nonché dalla legge 5 giugno 2003, n. 131 (c.d. legge La Loggia). Di qui il riconoscimento dell'unità e del policentrismo regionale, del pluralismo istituzionale, della vocazione internazionale e transfrontaliera degli enti territoriali, della sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza quali criteri che devono informare l'attività amministrativa degli enti locali.

All'interno del Capo I (Regioni, Province e Comuni) del Titolo II (Sistema istituzionale dei poteri pubblici) si segnala l'**articolo 7 (Valorizzazione del territorio dei piccoli comuni)**, il quale, nell'ultimo capoverso, dà una definizione di "piccoli comuni" nel senso che vi si ricomprendono quelli che hanno una popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti. Si tratta di una nozione che potrebbe varcare i confini applicativi della presente legge per assurgere a criterio definitorio generale, da applicarsi ogniqualvolta la legislazione regionale si riferisca ai "piccoli comuni" non diversamente qualificati o concretamente individuati.

Degno di menzione specifica è anche l'**articolo 8 (Autonomia dei Comuni e delle Province)**, laddove, in attuazione del principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione, riconosce ai Comuni e alle Province, la titolarità delle funzioni amministrative, le quali vengono collocate al livello di governo più prossimo ai cittadini. Si tratta delle funzioni fondamentali ad essi riconosciute e di quelle, ulteriori, conferite loro con legge<sup>2</sup>. Tale articolo va collegato ai successivi articoli 16 e 17 che meglio definiscono l'istituto delle funzioni amministrative di Comuni e Province. Merita segnalare come tali ultime norme non determinino di per sé un immediato ampliamento delle funzioni amministrative degli enti locali, dovendosi attendere l'emanazione di successive leggi regionali di settore.

## CITTÀ METROPOLITANE E COMUNITÀ MONTANE

Il **Capo II del Titolo II** riguarda gli enti locali eventuali quali le Città metropolitane e le Comunità montane.

L'**articolo 9** ha valenza procedimentale e stabilisce le modalità per addivenire alla istituzione delle **città metropolitane**. Sulla base del procedimento indicato nell'articolo, con successiva legge regionale, potrà essere istituito tale nuovo ente locale.

Quanto alle comunità montane, l'**articolo 10** non apporta sostanziali modifiche rispetto alla disciplina vigente. In particolare, il comma 1 interviene sull'aspetto definitorio, sostituendo la nozione di cui all'articolo 8 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, che viene abrogato; i commi 3 e 4 prevedono, invece, le funzioni amministrative esercitate dalle comunità montane<sup>3</sup>. In via generale, come normativa di riferimento permane la legge regionale 33/2002, ad eccezione delle norme sull'esercizio associato di funzioni, assorbite dalla nuova disciplina contenuta al Titolo II, Capi V e VI della nuova legge regionale.

<sup>2</sup> Di conseguenza, dall'entrata in vigore della legge regionale 1/2006 non troverà più applicazione l'articolo 3 del D.Lgs. 267/2000.

<sup>3</sup> Ciò comporta, come conseguenza, l'abrogazione dell'articolo 6 bis della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15, e il superamento dell'articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33.

## POTESTÀ NORMATIVA DEGLI ENTI LOCALI

Di notevole interesse è il **Capo III del Titolo II** e, in particolare gli articoli 12 (Statuti) e 13 (Regolamenti) che incidono, in maniera considerevole, sulla disciplina ordinamentale attualmente dettata dal D.Lgs. 267/2000.

L'**articolo 12** regola compiutamente il contenuto e la procedura di approvazione degli **statuti comunali e provinciali**. La prima modifica da evidenziare attiene alle modalità di approvazione. Infatti, dall'entrata in vigore della legge regionale 1/2006 l'adozione o le modifiche degli statuti, nel caso in cui nella prima seduta non si ottenga il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati bensì la maggioranza assoluta, potranno aversi con una sola votazione successiva (anche essa a maggioranza assoluta dei componenti).

La seconda modifica di rilievo concerne le modalità di pubblicazione. Dalla data del 26 gennaio 2006 gli statuti vanno affissi per quindici giorni consecutivi (e non più trenta) all'albo pretorio; entrano in vigore decorsi quindici giorni (e non più trenta) da tale affissione; l'avvenuta affissione è comunicata per estratto (e non più in versione integrale) nel Bollettino Ufficiale della Regione. Al fine di consentire la maggiore trasparenza e conoscibilità possibile degli statuti comunali vengono, altresì, introdotte forme di pubblicità, transitorie e permanenti: così, da un lato, la Regione deve curare la loro pubblicazione sul proprio sito informatico istituzionale; dall'altro deve adottare forme durature di conoscibilità degli stessi.

**A tal fine gli enti locali, ogniqualvolta modifichino lo statuto, sono pregati di dare comunicazione a questa Direzione centrale, Servizio affari istituzionali e sistema delle autonomie locali, contestualmente all'invio dell'estratto per la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (mediante trasmissione, in via informatica), del testo modificato dello statuto stesso<sup>4</sup>.**

A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 1/2006 l'articolo 6 del D.Lgs. 267/2000 non si applicherà più nel Friuli Venezia Giulia, salvo per la parte che prevede l'obbligo, per gli enti locali, di inviare gli statuti al Ministero dell'interno.

L'**articolo 13** disciplina la **potestà regolamentare** di Comuni e Province, in conformità a quanto sancito dalla riforma costituzionale 3/2001 e più estesamente esplicitato dall'articolo 4 della legge 131/2003: tale potestà va esercitata in armonia con i soli principi fondamentali eventualmente previsti dalle leggi regionali in ordine ai requisiti minimi di uniformità nonché nel rispetto delle norme statutarie<sup>5</sup>.

Il comma 3 è espressione del principio di cedevolezza in forza del quale fonte principale della disciplina organizzativa e procedurale è il regolamento dell'ente locale. Sino all'adozione dei regolamenti da parte dei Comuni e delle Province, continuerà a trovare applicazione l'attuale disciplina statale e regionale.

## ISTITUTI DI GARANZIA

L'**articolo 14** introduce delle significative novità in materia di **istituti di garanzia**. Si prevede la figura del Mediatore civico che gli enti locali, nell'esercizio della loro autonomia, possono, qualora lo ritengano, istituire. Si tratta di una figura che ricalca, nelle sue linee essenziali, quella del difensore civico ma con alcune particolari differenziazioni, tra cui la facoltà, allo stesso attribuita, di prevenire potenziali controversie tra pubblica amministrazione e cittadini.

Il medesimo articolo attribuisce, in alternativa alla figura del Mediatore civico, la possibilità per gli enti locali di avvalersi di "altri istituti di garanzia". In tale previsione rientrano, ad avviso di questo ufficio, le figure dei difensori civici comunali o provinciali eventualmente istituiti ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 267/2000. Con l'entrata in vigore della legge regionale 1/2006 gli enti locali potranno provvedere alla "trasformazione" del difensore civico in Mediatore (con

<sup>4</sup> L'indirizzo e-mail di riferimento è il seguente: [autonomie.locali@regione.fvg.it](mailto:autonomie.locali@regione.fvg.it)

<sup>5</sup> Di conseguenza, dall'entrata in vigore della legge regionale 1/2006 non troverà più applicazione l'articolo 7 del D.Lgs. 267/2000.

attribuzione a quest'ultimo di maggiori poteri) oppure mantenere gli attuali istituti di garanzia ovvero procedere all'eliminazione della figura del difensore civico già istituita.

Si evidenzia, inoltre, che gli enti locali possono prevedere la costituzione di istituti di garanzia anche in forma associata.

Nel caso in cui lo statuto non preveda il Mediatore civico né altri istituti di garanzia, l'ente locale si avvale del Difensore civico regionale: quest'ultimo tuttavia agisce solo qualora il Comune o la Provincia stipulino apposita convenzione con il Consiglio regionale presso il quale opera il medesimo.

**Sarà cura di questa Direzione centrale, predisporre, in futuro, d'intesa con il Difensore civico regionale, una nota illustrativa relativa agli aspetti di maggior interesse o ad eventuali profili problematici circa l'utilizzo di tale strumento di garanzia.**

Altro elemento di interesse è dato dalla necessità, contemplata al comma 2, che gli enti locali regolamentino i casi di esercizio del potere di nomina di un commissario *ad acta* per l'adozione di atti obbligatori in forza di norme di legge o di statuto<sup>6</sup>. **Pertanto, si invitano gli enti a provvedere quanto prima agli adempimenti necessari per uniformarsi a tale previsione, adeguando, se necessario, lo statuto, e adottando il conseguente regolamento.**

Corre l'obbligo di segnalare che l'istituto in argomento va tenuto distinto da quello afferente gli interventi sussidiari e l'esercizio del potere sostitutivo da parte di organi della Regione, di cui all'articolo 18. Quest'ultima norma, infatti, si riferisce a casi eccezionali nei quali, in forza di specifiche disposizioni di legge regionale, qualora si tratti di salvaguardare interessi unitari nelle materie di competenza regionale, gli organi della Regione possono compiere atti o attività obbligatorie, in sostituzione dell'ente locale. Trattasi di un potere limitato in quanto esso deve essere esercitato nel rispetto dei principi costituzionali, ribaditi nell'art. 18. Diversamente, l'articolo 14, comma 2, è informato al generale principio di indifferibilità cui deve essere improntata l'azione amministrativa, che obbliga i Comuni e le Province a prevedere forme di intervento sostitutivo, interne all'ente stesso, che garantiscano il costante funzionamento di quelle procedure dirette all'adozione di atti obbligatori in forza di norme di legge o di statuto.

## FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Il **Capo IV del Titolo II** disciplina le **funzioni amministrative** degli enti locali e della Regione. Tali norme non determinano un immediato ampliamento delle funzioni amministrative di Comuni (**articolo 15**) e Province (**articolo 16**), dovendosi attendere l'emanazione di successive leggi regionali di settore. Saranno, infatti, tali successive leggi a stabilire le specifiche funzioni da trasferire e le modalità del trasferimento con particolare riguardo alle risorse strumentali, finanziarie e umane. Comunque, gli articoli in questione fissano, a grandi linee, il riparto delle competenze all'interno del sistema degli enti pubblici nel Friuli Venezia Giulia comportando, di conseguenza, l'abrogazione degli articoli aventi il medesimo contenuto, di cui alla legge regionale 15 maggio 2001, n. 15.

L'**articolo 18** è una norma di principio che recepisce le prescrizioni della giurisprudenza costituzionale in materia di condizioni e limiti per l'esercizio di poteri sostitutivi da parte delle Regioni nei confronti degli enti locali. Le specifiche fattispecie saranno peraltro previste dalle leggi di settore.

## FORME ASSOCIATIVE

Le **forme associative** rappresentano uno degli istituti fondamentali per la modernizzazione dell'amministrazione pubblica; esse sono uno strumento che permette di operare con efficienza e competitività maggiori rispetto al passato. A tal fine la legge regionale 1/2006 dedica l'intero

---

<sup>6</sup> Per completezza informativa merita segnalare come un'ipotesi di nomina di commissario *ad acta* è stata prevista e disciplinata dal legislatore statale con Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 24 aprile 2002, n. 75, con applicazione limitata ai casi di mancata predisposizione o approvazione del bilancio di previsione.

**Capo V** alla disciplina complessiva dell'esercizio coordinato di funzioni e della gestione associata di servizi tra enti locali. Ne consegue che non troveranno più applicazione nella nostra regione le disposizioni del Capo V del Titolo II del D.Lgs. 267/2000 con la sola eccezione dell'articolo 34 attinente agli accordi di programma. In particolare si ricorda che nel Friuli Venezia Giulia l'istituto dell'accordo di programma è disciplinato sia dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 nonché, per le parti ulteriori, dall'articolo 34 del D.Lgs. 267/2000.

Gli **articoli 20 e 21**, che trattano rispettivamente delle forme collaborative tra gli enti locali e delle convenzioni, non presentano particolari novità.

Il perno del sistema è costituito dalle **associazioni intercomunali (articolo 22)**, forma innovativa, priva di personalità giuridica, costituita tra comuni contermini, diretta a realizzare la massima integrazione possibile tra gli stessi enti. La legge, nel prevedere la possibilità di far parte di una sola associazione intercomunale, mira allo scopo tendenziale di creare una rete associativa su tutto il territorio della Regione. Un tanto per una integrazione non solo di tipo gestionale ma tale da consentire una programmazione comune dello sviluppo del territorio. Corre l'obbligo di evidenziare, a tale scopo, lo stretto collegamento tra le associazioni intercomunali e gli Aster, disciplinati al successivo Capo VI.

Circa gli altri elementi caratterizzanti l'istituto, e che lo differenziano dalle altre forme di collaborazione, va rilevato come la costituzione delle associazioni intercomunali presupponga che i comuni interessati siano siti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico. Tali associazioni devono, necessariamente, essere dotate di uffici comuni (a differenza delle convenzioni per le quali tale requisito è facoltativo) e devono prevedere una durata non inferiore a sei anni.

La loro disciplina è caratterizzata da una semplificazione delle procedure di costituzione e di funzionamento. Infatti, spetterà ai Consigli comunali la sola adozione della convenzione quadro, mentre sarà di competenza delle Giunte comunali approvare tutte le convenzioni attuative.

Per quanto riguarda le **unioni di Comuni**, l'**articolo 23** sostituisce l'articolo 16, commi 36-41, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25<sup>7</sup>. Gli elementi di novità attengono all'obbligo della contiguità territoriale (prima solo tendenzialmente richiesta dalla legge regionale 25/1999); alla necessità di una previsione di durata minima non inferiore a sei anni; all'indicazione delle funzioni da svolgere (da individuarsi tra quelle elencate al comma 1 dell'art. 23); al diverso quorum deliberativo per l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'unione (in prima convocazione è richiesta la maggioranza dei due terzi, solo in seconda battuta è sufficiente la maggioranza assoluta).

L'**articolo 24** ridisegna l'istituto dei **consorzi** che, dall'entrata in vigore della legge regionale 1/2006 potranno essere costituiti dagli enti locali solo unitamente ad altri enti pubblici. La nuova legge disciplina l'istituto in sostituzione delle normative previgenti; tuttavia essa prevede, al comma 5, un periodo transitorio biennale entro cui i consorzi attualmente esistenti dovranno conformarsi a quanto previsto dal citato articolo.

Degno di nota è il comma 6, che introduce una deroga per i consorzi previsti da leggi regionali di settore<sup>8</sup> nonché per quelli obbligatori per legge<sup>9</sup>. Essi continueranno a vivere e ad essere disciplinati dalle proprie norme di riferimento. Un'ulteriore specifica deroga è prevista all'articolo 46, comma 5, per il Consorzio Comunità collinare del Friuli.

<sup>7</sup> Tale articolo viene anche formalmente abrogato dall'articolo 49, comma 1, lett. d).

<sup>8</sup> Ad esempio, i consorzi istituiti in forza della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, recante "Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate» nonché i consorzi che potranno essere istituiti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13, recante "Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)".

<sup>9</sup> Ad esempio il Consorzio tra i Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Livenza Pordenone o quello del Tagliamento nelle Province di Udine e Pordenone (B.I.M.).

## **AMBITI PER LO SVILUPPO TERRITORIALE – ASTER**

Il **Capo VI del Titolo II** è dedicato alla disciplina dello sviluppo delle forme associative e detta una normativa di forte impatto sull'attuale sistema di relazioni fra i comuni.

Per incentivare l'innovazione nelle relazioni "orizzontali" tra i comuni della nostra regione si prevede, all'**articolo 25**, un nuovo istituto giuridico, l'**Ambito per lo sviluppo territoriale - Aster** che mira a favorire il governo e lo sviluppo del territorio in aree vaste.

Gli Aster non rappresentano un nuovo ente, ma la dimensione territoriale d'area vasta sovra comunale adeguata all'esercizio dell'attività di governo, ove possono trovare sintesi le economie di scala nell'erogazione dei servizi con la progettualità per lo sviluppo del territorio. Essi assicureranno, una volta avviati, l'interlocuzione in forma associata con la Regione e la Provincia per la programmazione di interventi integrati aventi ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche, la programmazione territoriale e le reti infrastrutturali dei servizi pubblici locali, la tutela e la valorizzazione del territorio e delle risorse naturali, il coordinamento dello sviluppo economico e sociale, dell'organizzazione dei servizi pubblici locali e di altre iniziative relative al territorio dell'ambito.

Rivestiranno tale qualificazione giuridica quattro diverse situazioni:

- 1) i comuni capoluogo di provincia;
- 2) le comunità montane;
- 3) le associazioni intercomunali;
- 4) le unioni di comuni.

Queste ultime due categorie, tuttavia, potranno assumere la veste di Aster soltanto a condizione di raggiungere almeno una determinata soglia di abitanti fissata per legge: una popolazione non inferiore a 30.000 abitanti oppure non inferiore a 15.000 associando, in tal caso, almeno dieci comuni. Inoltre le unioni di comuni non dovranno comprendere comuni montani (neanche parzialmente montani), mentre le associazioni intercomunali potranno coinvolgere sia comuni parzialmente montani che non montani.

L'Aster diviene, come già accennato, l'interlocutore privilegiato dell'Amministrazione regionale quanto alla ripartizione dei finanziamenti nelle ipotesi di perseguimento degli obiettivi indicati nell'articolo in esame.

Altra rilevante novità del Capo VI attiene al nuovo sistema strategico di incentivazione delle forme associative, mirante ad assicurarne un efficace sviluppo.

## **PIANO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE**

Lo strumento di alta programmazione regionale in questo settore è rappresentato dal **Piano di valorizzazione territoriale**, previsto dall'**articolo 26**. Il Piano contiene, principalmente, un programma di finanziamento strategico che ha valenza triennale. Con esso:

- a) è effettuata la ricognizione delle forme associative;
- b) sono definiti i criteri e le modalità per la concessione di incentivi (annuali e straordinari) a sostegno delle forme associative suddette;
- c) è definito il programma pluriennale di finanziamento degli incentivi individuati dagli Ambiti per lo sviluppo territoriale.

Il Piano di valorizzazione dovrà, prioritariamente, ispirarsi alla tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata, alla popolazione, alle funzioni ed ai servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici e il personale dei Comuni aderenti.

**Atteso lo spiccato carattere innovativo insito nelle disposizioni relative al tema in argomento, sarà cura di questa Direzione centrale emanare, quanto prima, ulteriori apposite note esplicative,**

**anche a seguito della collaborazione dei funzionari degli enti locali interessati, al fine di dare un supporto in sede di costituzione e/o adeguamento, alle forme associative.**

Interessante è la previsione di cui all'**articolo 29**, che consente alle Province sia di associarsi, nelle forme ritenute opportune, per lo svolgimento, tra l'altro, di compiti di coordinamento, indirizzo e progettazione, sia di convocare delle conferenze interprovinciali per programmare, coordinare e gestire le funzioni e le attività che coinvolgono interessi di più Province.

L'**articolo 30** attribuisce ai gestori dei servizi pubblici il compito di redigere e, successivamente, aggiornare le **Carte dei servizi**. Da notare come la predisposizione di tali Carte venga incentivata dalla Regione sotto forma di attribuzione di una quota degli incentivi ordinari annuali (articolo 27, comma 4).

### **CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI E GARANTE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI**

Il **Titolo III (Sussidiarietà e concertazione)** della legge regionale 1/2006 ridefinisce e potenzia la disciplina delle relazioni istituzionali per creare le corrette e possibili condizioni di una permanente attività di concertazione tra i vari livelli di governo pubblico nel Friuli Venezia Giulia. Gli ambiti su cui interviene la legge sono due: il Consiglio delle autonomie locali (nuovo "luogo" di rappresentanza degli enti locali e di dialogo con la Regione) e le forme di collaborazione e concertazione tra Regione ed enti locali.

Il **Consiglio delle autonomie locali**, organo di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali è destinato a subentrare, una volta costituito, all'Assemblea delle autonomie locali (articolo 46, comma 3). Esso si presenta con una struttura più snella, con maggiori compiti, con regole di funzionamento più precise rispetto a quelle delineate nella legge regionale 15 maggio 2001, n. 15, in riferimento alla Assemblea delle autonomie locali.

Con riguardo alla composizione, l'**articolo 31** prevede una rappresentanza dei soli Comuni e Province, tra membri di diritto e membri elettivi, per un totale di ventitré componenti, in luogo degli attuali trentaquattro membri dell'Assemblea. Si supera, così, l'attuale impostazione che vede i componenti elettivi dell'Assemblea espressione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO).

Per quanto concerne il funzionamento, l'**articolo 32** dispone che partecipano alle sedute del Consiglio delle autonomie locali i legali rappresentanti (presidenti della provincia o sindaci *pro tempore*) in carica, ammettendo la possibilità, prima non contemplata, di delega, in via temporanea o permanente, da parte dei titolari ad assessori o anche consiglieri.

La declaratoria delle funzioni attribuite al Consiglio delle autonomie locali è contenuta nel successivo **articolo 34**. In coerenza con quanto previsto dal progetto di nuovo Statuto regionale, sono disciplinati espressamente i casi in cui il Consiglio delle autonomie locali è chiamato ad esprimere intese con la Regione e le ipotesi in cui l'organo deve esprimere un parere. Si attribuiscono, inoltre, ulteriori competenze al Consiglio delle autonomie locali, che può proporre alla Regione di ricorrere, in taluni casi, alla Corte costituzionale, può farsi promotore di qualsiasi iniziativa d'interesse generale per gli enti locali, nonché provvedere alle nomine ed alle designazioni dei rappresentanti degli enti locali nei casi previsti dalla legge.

In via transitoria, fino all'istituzione del Consiglio delle autonomie locali, continuerà l'attività l'Assemblea delle autonomie locali, secondo la disciplina di cui alla legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (articolo 46, comma 3).

All'interno del Capo II del Titolo III spiccato carattere innovativo presenta l'**articolo 41** che disciplina il **Garante degli amministratori locali**. Trattasi di un organo regionale che dovrà fungere da supporto all'attività dei consiglieri e degli assessori. La sua attività è descritta al comma 5 e si estrinseca, essenzialmente, nel fornire pareri e nel promuovere la conciliazione tra le parti interessate tutte le volte in cui venga interpellato circa potenziali violazioni delle prerogative rivendicate dagli amministratori locali.

**Verranno diffuse successive apposite note esplicative al fine di illustrare, più nel dettaglio, gli aspetti di interesse afferenti le nuove figure del Garante degli amministratori locali e del Consiglio delle autonomie locali, anche in relazione alla loro istituzione.**

## AUTONOMIA FINANZIARIA

Il **Titolo IV (Autonomia finanziaria degli enti locali)** definisce i principi fondamentali dell'autonomia finanziaria degli enti locali, nonché i principi fondamentali di finanza e contabilità connessi al riconoscimento e alla valorizzazione dell'autonomia suddetta, nell'ottica di portare la sfera decisionale il più possibile a livello locale. Pilastro dell'intero sistema che si vuole delineare è la reale autonomia finanziaria di comuni e province.

Viene affermata, in particolare, all'**articolo 42**, la certezza di risorse proprie e di risorse trasferite assegnate dalla Regione senza vincolo di destinazione e senza obbligo di rendicontazione. Le risorse in parola sono assicurate principalmente mediante la compartecipazione ai tributi erariali riferibili al territorio regionale.

Senz'altro rilevante per un armonico sviluppo del sistema Regione-autonomie locali è la previsione dell'attribuzione regionale delle risorse sulla base delle linee d'indirizzo delle compartecipazioni suddette definite d'intesa tra il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale.

In ogni caso sono previste due tipologie di assegnazione di risorse: una riferibile alle compartecipazioni degli enti locali ai tributi (anche riferibili al loro territorio), l'altra riferita ad apposite misure di perequazione (per gli enti con minore capacità fiscale per abitante e per quelli con ridotta dimensione demografica). Interessante è anche la previsione dei trasferimenti su base pluriennale.

Altro principio cardine del nuovo sistema di autonomia sancito all'**articolo 43** è dato dall'attribuzione delle risorse nella misura adeguata ad assicurare l'esistenza e il funzionamento delle strutture e l'erogazione dei servizi alla popolazione. Per assicurare risorse adeguate, è previsto un sistema "misto" di attribuzione dei trasferimenti correnti agli enti locali, collegati sia a parametri di fiscalità locale, sia a criteri di riparto riferiti a indicatori socio-demografici. Le attribuzioni effettuate con tali ultimi criteri, in un'ottica di solidarietà, compensano le assegnazioni per i territori con minore capacità fiscale per abitante, per quelli di ridotta dimensione demografica e per quelli caratterizzati da altre peculiarità per i quali non risultano idonei i finanziamenti basati sui soli criteri di riparto di tipo "fiscale".

La scrivente Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali e i vari Servizi rimangono a completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento e collaborazione.

Distinti saluti.

Il Vicedirettore centrale  
dott.ssa Gabriella Di Blas